



COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. _____ del _____

CAPO I	3
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	3
ARTICOLO 1 – PRINCIPI.....	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 3 -VIGILANZA	4
CAPO II	5
DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	5
ARTICOLO 4 - ALBERATURE SALVAGUARDATE	5
ARTICOLO 5 -NORMA DI ESCLUSIONE	5
ARTICOLO 6 - PROGETTAZIONE DEL VERDE	5
ARTICOLO 7 - INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO COMUNALE E PRINCIPIO DELLA COMPENSAZIONE AMBIENTALE	6
ARTICOLO 8 - INTERVENTI SULLE AREE PRIVATE.....	7
ARTICOLO 9 - ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE	7
ARTICOLO 10 – POTATURE.....	8
ARTICOLO 11 –ZONA DI RISPETTO DELLA PIANTA E DANNEGGIAMENTI.....	9
ARTICOLO 12 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE - PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI EDILI, STRADALI, DI RETI TECNOLOGICHE, IN AREE ALBERATE.....	9
ARTICOLO 13 - PRESCRIZIONI TECNICO-QUALITATIVE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI	10
ARTICOLO 14 - DIFESA FITOSANITARIA.....	10
CAPO III	11
A - TUTELA E SALVAGUARDIA VEGETAZIONE DI PREGIO	11
ARTICOLO 15 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI E DEI VEGETALI DI PREGIO	11
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI PER I PROPRIETARI DELLA “VEGETAZIONE DI PREGIO”	11
ARTICOLO 17 – SALVAGUARDIA ELEMENTI VEGETAZIONALI DEL PAESAGGIO E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA	12
ARTICOLO 18 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO AMBIENTALE	13
CAPO IV	13
DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI, DELLE AREE VERDI E DEI GIARDINI PUBBLICI	13
ARTICOLO 19 - COMPORTAMENTI VIETATI E PRESCRITTI	13
ARTICOLO 20 - ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE ALL’INTERNO DEI PARCHI	14
ARTICOLO 22 - RICHIAMI AL CODICE CIVILE ED AL CODICE DELLA STRADA	15
ARTICOLO 23 - ORDINANZE DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO E DEROGHE	16
ARTICOLO 24 - SANZIONI	16
ARTICOLO 25 - NORME FINANZIARIE	16
ARTICOLO 26 - NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO.....	16
ARTICOLO 27 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI	16
ARTICOLO 28 - NORMA TRANSITORIA	17
ARTICOLO 29 - EFFICACIA	17

CAPO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 – Principi

1. Il “paesaggio” è una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali o umani e dalle loro interrelazioni. Di conseguenza la sua tutela riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani, e concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana e degradati.
2. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento dei suoli, assorbimento dell'anidride carbonica, miglioramento del microclima, rifugio per la vita animale, miglioramento della biodiversità del territorio, della qualità urbana e della socialità.
3. L’Amministrazione Comunale ne conosce il rilievo, negli aspetti ambientali, igienico-sanitari, culturali, ornamentali, sociali e ricreativi; e con il presente regolamento comunale del verde pubblico e privato (in seguito abbreviato con il solo termine di “regolamento”) intende salvaguardare, promuovere e migliorare le aree a verde pubblico e privato.

Articolo 2 - Oggetto del regolamento

1. Il regolamento detta disposizioni per la salvaguardia, lo sviluppo, la corretta e razionale gestione della componente vegetale dei parchi e dei giardini pubblici e privati (comprese le corti di pertinenza dei fabbricati), nonché delle alberature stradali, delle aree di pregio ambientale storico o paesaggistico (aree boschive, siepi, macchie), e delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.
2. Il Comune si avvale, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del regolamento, del soggetto (ufficio, unità o servizio, di seguito denominato Servizio Lavori Pubblici ed abbreviato con SLLPP) che all'interno dell'Amministrazione comunale, è demandata la responsabilità del verde pubblico comunale. Tale soggetto è riconosciuto, nell'ambito territoriale comunale, come l’organo competente in materia di verde pubblico, con obbligo decisionale in materia, per quanto concerne gli aspetti tecnici ed applicativi del presente regolamento, sia nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, sia nella gestione del verde. Per questo ultimo ambito, sono fatte salve le gestioni regolamentate da accordi particolari con altri soggetti individuati dall’Amministrazione comunale. Tutte le delibere, le determine e le autorizzazioni che, in ambito comunale, anche in misura minimale interessano il patrimonio verde pubblico esistente o da realizzare, devono ottenere parere scritto preventivo e vincolante, dal punto di vista agronomico, da parte del suddetto soggetto competente in materia. Tale parere è richiesto da qualunque soggetto (pubblico, privato, società) il cui intervento di manomissione od occupazione, interessa direttamente il verde pubblico (parco, giardino, area verde, aiuola), o una banchina alberata se l’intervento è eseguito all’interno della zona di proiezione al suolo della chioma della pianta; per la vegetazione di nuovo impianto o a portamento piramidale vale la zona di rispetto della pianta (come meglio specificata nell’allegato D). In caso di inosservanza il relativo atto amministrativo o tecnico è invalidato.
3. Il Comune promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione con imprese no-profit, associazioni di volontariato e cittadini singoli od associati, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, in particolare nell’ambito scolastico, al fine di diffondere una cultura condivisa dell’ambiente e del verde.
4. In base alle nuove ricerche ed esperienze nel campo della gestione del verde, soprattutto urbano, le prescrizioni tecniche e dimostrative allegate al presente regolamento sono aggiornate con delibera di Giunta comunale, su proposta del responsabile del SLLPP.

Articolo 3 –Vigilanza

1. Il corpo di Polizia municipale e le Guardie Ecologiche sono preposti al controllo delle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 2, nonché quanto stabilito dalla legge del 24 novembre 1981 n. 689 in materia di accertamento di violazioni.
2. Fermo restando i compiti istituzionali della Polizia municipale del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e degli organi di vigilanza dell'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, gli iscritti alle associazioni ambientaliste rappresentative del territorio e legalmente riconosciute, che lo richiedono, e che sono in possesso di adeguata formazione, possono essere abilitati, mediante apposita autorizzazione del Sindaco, a svolgere i seguenti compiti:
 - a) accertamento e verbalizzazione dei comportamenti in contrasto con il presente regolamento, rientranti nell'ambito delle proprie competenze, mediante redazione di verbali predisposti all'uso con la collaborazione della Polizia municipale;
 - b) invio dei verbali, debitamente compilati e sottoscritti, al responsabile del SLLPP se trattasi di verde pubblico, al Servizio Ambiente se trattasi di verde privato, ed al Comando di Polizia municipale per la riscossione della sanzione.
3. L'attività di controllo è comunque tesa soprattutto alla diffusione presso la cittadinanza della cultura ed al rispetto dell'ambiente.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 4 - Alberature salvaguardate

1. Tutte le piante del territorio comunale rientrano nel patrimonio storico ed ambientale della città, e come tali sono tutelate e mantenute in buono stato di conservazione.
2. I beni tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali sono evidenziati in apposito elenco tenuto dal servizio competente; tale elenco è costantemente aggiornato ed è di libera consultazione.
3. Fermo restando il regime di tutela per i beni ambientali di cui al comma 1, sono oggetto di salvaguardia ai sensi e per effetti del presente regolamento:
 - a) le alberature aventi circonferenza del tronco, rilevata a m. 1,00 dal colletto, superiore a cm. 30 se di I e II grandezza (vedi tabella seguente), nonché le piante di III grandezza o con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 25 a m. 1,00 dal colletto; sono inoltre tutelate, nelle zone urbane, le piante da frutto aventi circonferenza superiore a 80 cm.

Classe di grandezza	Altezza della pianta a maturità
I	>18 m
II	12-18 m
III	<12 m

- b) gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, o in sostituzione di quelli disseccatisi entro due anni dalla loro messa a dimora nei nuovi impianti;
- c) tutti gli elementi vegetali espressamente evidenziati negli elaborati del Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), nonché gli esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale che l'Amministrazione comunale, con apposito provvedimento motivato, ha stabilito di assoggettare ad un regime di particolare tutela (vedi anche "vegetazione di pregio" di cui al successivo articolo 15).

Articolo 5 - Norma di esclusione

1. Sono esclusi dalla presente normativa:
 - a) gli interventi ordinari e straordinari nelle aree forestali (così come definite nell'allegato F), negli orti botanici e nei vivai, nonché su tutte le piante da frutto fatta eccezione per quelle di particolare pregio storico e paesaggistico.
 - b) i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno, in quanto soggetti a lavorazioni annuali o periodiche tali da limitare lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.
 - c) le siepi frangivento costituite da conifere e analoghe realizzazioni, estranee al paesaggio tradizionale.
 - d) le piante non ricadenti nell'articolo precedente.
 - e) le fasce fluviali e le zone tutelate da norme di rango sovra-ordinato (regionali e nazionali), relative alle aree protette, alle aree di alto valore storico-ambientale, e le aree militari.

Articolo 6 - Progettazione del verde

1. Nella progettazione del verde sono tenuti in considerazione i seguenti fattori:
 - a) valutazione delle condizioni pedoclimatiche dell'area (luce, temperatura, venti dominanti, acqua, caratteristiche del terreno, presenza di sostanze inquinanti), conseguente scelta delle specie da impiegare, preferendo quelle autoctone, con minori esigenze manutentive e idriche, più resistenti alle malattie e più adattate ad assorbire l'inquinamento atmosferico e abbattere i rumori;
 - b) valutazioni legate alla destinazione d'uso dell'area (fruibilità/funzionalità);
 - c) valutazioni inerenti alla presenza di strutture aeree e sotterranee;

- d) valutazioni per l'inserimento e l'integrazione con il territorio circostante, valorizzando ed integrando eventuale presenza di singole emergenze arboree, gruppi arborei, boschetti, siepi, filari, sistemi di vite maritata, ecc.
- e) valutazioni del verde come "collante" o "cerniera" tra i nuovi sistemi da progettare e quelli già esistenti sul territorio, per il loro inserimento paesaggistico che deve avere una propria identità volta a mitigare o ad integrare l'area secondo le diverse situazioni territoriali in cui si opera.
2. I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni, i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (permessi per costruire; denuncia di inizio attività che modifica lo stato o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; interventi di edilizia privata inerenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria; viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive o commerciali) sono corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato. Nei casi in cui la superficie d'intervento è superiore a 1.500 mq, oppure nei sistemi insediativi storici, di interesse storico-culturale, ville e parchi di interesse storico-culturale, o ancora negli interventi in zone agricole e del territorio rurale, tali progetti, devono essere redatti da un tecnico con abilitazione professionale che preveda specifiche competenze in materia fitosanitaria, di giardinaggio e tutela del verde (es. agronomo, forestale), oppure munito di laurea o diploma equipollenti (es. agraria, agrotecnica) purché il suo inquadramento professionale contempli mansioni specifiche nell'ambito della progettazione o manutenzione del verde ornamentale pubblico o privato. Le suddette competenze ed abilitazioni sono altresì obbligatorie nella direzione dei lavori e nel relativo collaudo delle opere a verde.
 3. La progettazione del verde è conforme ai criteri ed alle prescrizioni contenute nell'allegato B del presente regolamento. Tali prescrizioni integrano quelle già stabilite negli strumenti urbanistici vigenti.
 4. Per tutti gli interventi di cui al comma 2 il progettista, il direttore dei lavori e/o il collaudatore sono tenuti alla indicazione di informative georeferenziate (Autocad-ArchView-Excel) che una volta recepite, possano permettere la costruzione di una banca dati per la gestione del verde pubblico e privato.

Articolo 7 - Interventi sul verde pubblico comunale e principio della compensazione ambientale

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico comunale sono eseguiti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti nel presente regolamento.
2. L'Amministrazione comunale garantisce la gestione e manutenzione del verde pubblico allo scopo di massimizzarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, ecologica, igienica e sanitaria.
3. L'approvazione di progetti di riqualificazione urbana o di interventi sul territorio che compromettono il verde esistente (abbattimento di alberature o manomissione di aree verdi) è preceduta da una motivata proposta del servizio competente, accompagnata dal progetto dello stato modificato, con preventiva consulenza di studi e/o singoli professionisti specializzati, ove necessitano, e comprendente un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento; in via compensativa l'intervento è programmato ed eseguito anche per la riqualificazione di altro appezzamento di verde prioritariamente in zone limitrofe. Fatti salvi i casi di pericolo imminente o di forza maggiore, gli abbattimenti sono eseguiti trascorsi almeno 30 giorni dall'approvazione del progetto.
4. Nel caso si tratti di alberature isolate, di gruppi in filari non superiori alle cinque unità, o di alberature in fregio stradale (in scarpate, in banchina, nei marciapiedi, ecc...) la suddetta informativa è limitata ad un semplice avviso pubblico esposto sul tronco delle piante. L'intervento viene eseguito trascorsi almeno 15 giorni dalla suddetta informativa, ad esclusione delle piante ritenute pericolose per la pubblica incolumità; resta salvo il principio della compensazione ambientale di cui al comma precedente.

Articolo 8 - Interventi sulle aree private

1. I proprietari di aree verdi o di zone con presenza di alberature, provvedono alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità di aree o strutture pubbliche, o che risultano di pregiudizio all'incolumità pubblica.
2. I proprietari di aree incolte provvedono periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle vegetazioni indesiderate e all'asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica (topi, ecc.). Tale obbligo si applica solo alle aree del territorio urbanizzato e ad una fascia di metri 2,50 lungo i confini delle restanti aree.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui presente articolo, il Responsabile del servizio competente, diffida i proprietari di provvedere entro un congruo termine; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 24.

Articolo 9 - Abbattimento di alberature pubbliche e private

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.
2. Tutti gli abbattimenti di alberi e arbusti oggetto di tutela in base all'articolo 4 del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2.26 del R.U.E..
3. L'abbattimento di alberature è consentito, a seguito di comunicazione/autorizzazione, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali:
 - a) accertato pericolo per persone o cose;
 - b) alberature in stato vegetativo o fitosanitario irrimediabilmente compromesso;
 - c) alberature che causano consistenti danni a strutture edili o sottoservizi, documentati ed irrinunciabili lavori che compromettono la vita delle piante;
 - d) ostacolo al normale deflusso delle acque;
 - e) nei casi di contrasto con le norme del Codice della strada o di altra legislazione vigente;
 - f) nei casi di ri-progettazione degli spazi verdi, quali: diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo, o sostituzione di scelte vegetazionali non idonee al sito.

Qualora le sopraccitate necessità non sono evidenti o facilmente comprovabili, alla comunicazione/autorizzazione di abbattimento si allega una perizia redatta da un tecnico abilitato (così come definito al comma 2 dell'articolo 6), che attesta lo stato di fatto e le eventuali soluzioni proponibili.

4. Gli alberi abbattuti sono sostituiti, con altri alberi o cespugli, salvo quando la sostituzione è impossibile o inattuabile a causa della elevata densità arborea, della carenza di spazio o della mancanza di condizioni idonee. In tal caso, qualora si tratti di alberature ubicate in aree demaniali od appartenenti al patrimonio indisponibile di enti pubblici, la sostituzione degli alberi avviene in aree di proprietà comunale, possibilmente nelle vicinanze della zona interessata dall'abbattimento, secondo le indicazioni del responsabile del servizio competente in merito alla scelta del luogo, alle tecniche agronomiche più opportune ed alla qualità degli alberi.
5. In caso di nidificazione in atto, ad eccezione dei casi in cui esiste un pericolo per la pubblica incolumità, l'abbattimento non è eseguito nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (da metà marzo a tutto settembre). È comunque cura di chi effettua l'abbattimento verificare e segnalare presenza di nidi agli enti od organi preposti alla tutela dell'avifauna.
6. Nei casi di richiesta di abbattimento di alberature pubbliche connesse ad autorizzazioni di tipo edilizio o stradale, gli interventi di eliminazione, smaltimento e sostituzione delle piante e di ripristino dei manufatti, sono eseguiti a cura e spese del richiedente. L'autorizzazione all'abbattimento di un'alberatura pubblica è comunque subordinata al rimborso, da parte del richiedente, del valore stimato della pianta (calcolato in base alla metodologia di cui all'allegato E) od alla loro sostituzione numero tale che le suddette piante sostituite, a maturità, costituiranno un volume di chioma superiore rispetto a quello delle piante abbattute.
7. L'abbattimento medio annuo delle alberature stradali pubbliche non potrà superare la percentuale del 5% di tutto il patrimonio arboreo stradale di cui all'allegato "O"

8. L'abbattimento di alberature in violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24.
9. Durante le operazioni di abbattimento è obbligatorio prestare particolare cura nel garantire la sicurezza del personale impegnato e del traffico stradale, delle infrastrutture stradali e quelle delle proprietà vicinali eventualmente presenti, oltre che di verificare, presso i gestori delle reti aeree presenti la necessità di eventuali distacchi per la realizzazione dei lavori.

Articolo 10 – Potature

1. Un albero sano, con struttura della chioma equilibrata, appartenente a una specie adatta per dimensioni al luogo ove è posta a dimora, non ha in genere alcun bisogno di essere potato per lunghi periodi di tempo. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà e viene generalmente effettuato solo per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria o di pubblica incolumità (ridurre rischi di cedimento o schianto), per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale o permettere la coesistenza con strutture architettoniche, cavidotti aerei od altre reti tecnologiche. La potatura sottintende sempre il rispetto della ramificazione naturale e dell'età fisiologica dell'albero.
2. È vietato qualsiasi intervento di potatura sulle alberature di proprietà pubblica, senza il relativo parere preventivo del SLLPP.
3. Per tutti gli interventi di potatura dei platani è necessario fare richiesta, tramite apposito modulo, al Servizio Fitosanitario Regionale.
4. Gli interventi di potatura ammessi sulle piante di alto fusto di proprietà pubblica o privata ricadono nelle tipologie di seguito riportate, rispettando sempre i relativi limiti e le prescrizioni di cui all'allegato G.:
 - a) potatura di allevamento;
 - b) potatura di rimonda;
 - c) potatura di selezione;
 - d) potatura di contenimento;
 - e) di alleggerimento;
 - f) potatura di messa in sicurezza;
 - g) potatura di innalzamento della chioma;
 - h) pollarding;
 - i) potatura verde.
5. Sono sempre ammessi tutti gli interventi di potatura su branche morte.
6. Sono invece sempre vietati:
 - a) gli interventi di capitozzatura (lunga o corta, altrimenti detta "scalvatura"), ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi circonferenza superiore a cm. 30;
 - b) gli interventi che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 70%, stravolgendo completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale;
 - c) la cimatura dell'asse principale e dei rami, nelle piante del genere *Cedrus* spp, *Pinus* spp e *Abies* spp; è tuttavia consentita, una potatura leggera (meno del 25% della chioma) di sfoltimento, mantenendo la forma tipica della pianta.
7. Il responsabile del servizio comunale competente (SLLPP per alberature in proprietà pubblica, Servizio Ambiente per alberature in proprietà privata) può concedere deroghe ai divieti del presente articolo, su presentazione di richiesta motivata e corredata da perizia tecnica, quando esistono seri rischi di incolumità pubblica o non sia possibile operare con nessuna altra tecnica che eviti l'immediato abbattimento dell'albero. In particolare, per le piante di dimensioni eccedenti lo spazio disponibile, sono consentiti interventi di potatura in forma obbligata, da mantenere regolarmente nel proseguo della vita della pianta, mediante la tecnica della "testa di salice" (pollarding). La richiesta di deroga è indirizzata al responsabile del servizio competente, con la prassi analoga alla denuncia di abbattimento di cui al comma 2 dell'articolo 9.

8. I proprietari di alberature, piante o arbusti, provvedono alla loro potatura, quando la ramificazione copre o rende difficile la visione di segnali stradali, quando invade i marciapiedi, o quando compromette l'incolumità pubblica.
9. La potatura in violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24.

Articolo 11 –Zona di rispetto della pianta e danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti gli interventi descritti nell'allegato D, eseguiti all'interno della "zona di rispetto della pianta" (di seguito abbreviata con ZRP e meglio definita allo stesso allegato).
2. Per la valutazione di danni causati al patrimonio verde e a piante di proprietà comunale si intende richiamato il "metodo svizzero" (vedi allegato E), che fa riferimento ad un prezzo base ridotto ad un decimo ed a quattro indici: indice estetico, indice di posizione, indice di dimensione ed indice di deprezzamento. Pertanto, in caso di danneggiamenti ad alberature (per sinistri, errati interventi, ecc.), o eliminazione di piante (dovuti alle stesse cause od anche a seguito di autorizzazioni all'abbattimento per attuazione di previsione urbanistica. apertura di passi carrai, ecc.) il responsabile o richiedente provvede ad un rimborso economico da impiegarsi per il ripristino del verde soppresso, da calcolarsi secondo la seguente formula: stima di rimborso danno = (prezzo base e di mercato della pianta ridotto ad un decimo) × (indice di valore estetico – sanitario) × (indice di localizzazione e paesaggistico) × (indice di dimensione) × (indice di deprezzamento) + (lavori accessori: estirpazione della ceppaia, trasporto a rifiuto, ecc.).
3. A discrezione del servizio comunale competente, nel caso di danni ad esemplari tutelati per interesse scientifico e monumentale, la stima del danno può non tener conto, nel calcolo del prezzo base di mercato, della riduzione ad un decimo. In tal caso, il rimborso del danno, nella misura di tale mancata riduzione del calcolo di stima (ovvero per nove decimi dell'importo totale) viene destinato, quale indennizzo per la collettività, all'Amministrazione comunale per interventi di integrazione e ripristino del verde pubblico comunale.
4. È vietato costituire depositi di materiale di qualsiasi tipo su aree a bosco, a parco, ad aiuole, nonché nella ZRP. Nelle aree boschive sono consentiti depositi di legname, purché temporanei o stagionali.
5. Tutte le perizie per danneggiamenti causati al patrimonio verde e a piante di proprietà comunale sono obbligatoriamente redatti da un tecnico abilitato (così come definito al comma 2 dell'articolo 6).
6. Tutte le violazioni ai commi 1 e 4 del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24; fanno eccezione i danni conseguenti ad incidente stradale per i quali si applicano unicamente i principi e le regole che disciplinano la responsabilità civile.

Articolo 12 - Difesa delle piante in aree di cantiere - Prescrizioni per l'esecuzione di lavori edili, stradali, di reti tecnologiche, in aree alberate

1. Nelle aree di cantiere è obbligatorio di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, costipamento, ecc.). Per prevenire danneggiamenti che possono comprometterne la vitalità e la stabilità della pianta, sono rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 11, nonché le prescrizioni dell'allegato D. Di conseguenza, tutti i progetti ed i relativi capitoli o prescrizioni di esecuzione, riguardanti aree verdi con presenza di alberature o altre piante di particolare pregio, prevedono obbligatoriamente un piano di difesa e salvaguardia delle piante e della vegetazione, redatto da un tecnico abilitato (così come definito al comma 2 dell'articolo 6).
2. Al termine dei lavori, nell'area di cantiere sono ripristinate le condizioni originarie.
3. In caso di interventi di emergenza, la tipologia e le modalità d'intervento sono comunicate immediatamente (telefonicamente o via fax) al servizio comunale competente.
4. L'esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24.

Articolo 13 - Prescrizioni tecnico-qualitative nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo, le piante sono poste a dimora secondo gli indirizzi e le prescrizioni descritte nell'allegato C.
2. Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle dell'allegato A.
3. Fermo restando le caratteristiche qualitative e tecniche delle prescrizioni di cui al comma 1, sono esentate dal rispetto degli indirizzi, le aree cimiteriali, i parchi o giardini nei quali la scelta di specie diverse è giustificata da ragioni storiche, paesaggistiche o tecniche.

Articolo 14 - Difesa fitosanitaria

1. Per la lotta alle avversità sono privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita, e creando un ecosistema complesso (biodiversità) che permetta di ridurre al minimo gli interventi fitosanitari. La prevenzione viene attuata attraverso:
 - a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
 - b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
 - c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.
 - e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura;
 - f) monitorare la presenza dei parassiti attraverso l'osservazione diretta, piante "spia", strumenti tecnici di supporto (es. trappole a ferormoni);
 - g) intervenire solo in caso di possibile superamento della soglia di danno, questa soglia è da valutare secondo il tipo di pianta e della destinazione dell'area;
 - h) applicare strategie di difesa e lotta biologica, dando preferenza a interventi di tipo biologico (es. lancio di insetti utili), meccanico (es. eliminazione di parti colpite), biotecnico (es. ferormoni);
 - i) controllo fitosanitario delle piante arboree con diametro superiore ai 40 cm. In prossimità di edifici pubblici, scuole, strade o aree a forte fruizione turistica.
2. Nell'ambito del verde ornamentale urbano, nei casi in cui è indispensabile l'impiego di sostanze fitosanitarie, è obbligatorio utilizzare prodotti registrati in etichetta per l'impiego su piante floreali ed ornamentali, che contengono i principi attivi meno tossici, classificati come "irritanti" o "non classificati". Di conseguenza è vietato l'impiego dei prodotti classificati come "molto tossici", "tossici" e "nocivi" (ex prima e seconda classe). È comunque sempre consigliabile privilegiare i prodotti di più bassa tossicità, miglior efficacia e minor impatto e persistenza nell'ambiente, soprattutto in rapporto alla loro selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili, nonché di altre piante non oggetto del trattamento.
3. In tutte le aree verdi pubbliche o ad uso pubblico è obbligatorio delimitare le zone di intervento, al fine di prevenire l'accesso a non addetti ai lavori, nonché di informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata sulla effettuazione dei trattamenti. È inoltre sempre consigliabile effettuare gli stessi trattamenti nelle ore di minore transito veicolare o pedonale.
4. Tutte le violazioni alle norme contenute nel presente articolo, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24.

CAPO III

A - TUTELA E SALVAGUARDIA VEGETAZIONE DI PREGIO

Articolo 15 - Individuazione degli alberi e dei vegetali di pregio

1. Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole promuove la tutela di particolari esemplari arborei, arbustivi, gruppi vegetazionali che per le loro particolari caratteristiche: ecologiche, dimensioni, tipologia botanica, importanza paesaggistica e storica, rivestono carattere di rilievo per la comunità, individuandoli come “vegetazione di pregio”; la tutela è volta anche a salvare il carattere ecotonale in toto di particolari biotipi di rilevanza naturalistica e/o paesaggistica.
2. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, per gli esemplari arborei ubicati nel territorio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di particolare valore scientifico e monumentale, individuati ai sensi dell’articolo 6 della predetta legge e riportati nell’allegato H.
3. Allo scopo di individuare la vegetazione di pregio, è istituita una apposita scheda di segnalazione, conforme all’allegato I, per l’identificazione, la catalogazione, le verifiche fitosanitarie e statiche da parte del servizio ambiente. La segnalazione viene esaminata dal servizio Ambiente e dalla Commissione consultiva per il verde, la quale esprime il proprio parere, e lo trasmette alla Giunta comunale, per la relativa delibera di approvazione. L’individuazione della “vegetazione di pregio” è notificata ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni, entro 30 giorni dalla notifica. Nei successivi 30 giorni la Giunta comunale assume le determinazioni definitive.
4. L’assoggettamento a regime particolare di tutela di esemplari arborei è accompagnato da misure idonee al mantenimento del buono stato vegetativo degli stessi, nonché da misure di sostegno, anche finanziarie, per i soggetti cui è affidata la tutela delle piante protette. In particolare l’Amministrazione comunale adotta gli strumenti necessari alla loro salvaguardia della vegetazione di pregio, mediante:
 - a) censimento e compilazione di apposita scheda con individuazione di eventuali anomalie fitopatologiche e statiche, eventuali interventi agronomici (potatura, rimonda del secco, arieggiamenti, ecc.) e di consolidamento della struttura;
 - b) programmazione e livello di priorità degli interventi con computazione della spesa;
 - c) interventi diretti con proprie ditte di fiducia, qualora si tratti di alberi rilevati di notevole interesse paesaggistico “pubblico” (alberi in fregio a strade, panoramicamente importanti per il territorio o ambiti privati aperti al pubblico) o i cui proprietari non dispongono di reddito sufficiente alla loro conservazione;
 - d) individuazione di misure integrative o di sostegno (anche finanziarie) per i proprietari e/o i custodi;
 - e) direzione lavori sugli interventi;
 - f) divulgazione delle peculiari caratteristiche botaniche, la motivazione degli interventi tecnici e le notizie storiche raccolte.

Articolo 16 - Obblighi per i proprietari della “vegetazione di pregio”

1. I proprietari della “vegetazione di pregio” hanno i seguenti obblighi:
 - a) eliminare le cause di danno alla vitalità delle piante, adottando i provvedimenti necessari per la protezione dagli effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 10 giorni dalla rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune può effettuare gli interventi necessari in danno al proprietario privato.
 - b) permettere l’ingresso dei tecnici del Comune, o chi da essi incaricato, per le verifiche e gli interventi sulla “vegetazione di pregio”;
 - c) segnalare prontamente ogni effetto negativo accidentale, visibile, che può comprometterne la vitalità della pianta (fulmine, attacco parassitario, improvviso e consistente deperimento, ecc...);
 - d) mantenere la forma della chioma più consona a garantire le miglior condizioni fisiologiche dell'alberatura e la pubblica incolumità delle persone;
 - e) segnalare o richiedere autorizzazione ed eventuali prescrizioni al dirigente del Servizio Ambiente, per gli interventi che si rendono necessari nella zona di protezione della “vegetazione di pregio”.

2. Tutte le violazioni agli obblighi del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24.

Articolo 17 - Salvaguardia elementi vegetazionali del paesaggio e disposizioni integrative per le zone a destinazione agricola

A - Filari alberati esistenti, alberi isolati

- 1) Tutte le alberate pubbliche e private comprese all'interno del territorio comunale e tutti i filari dotati di rilievo paesaggistico, ambientale e storico-culturale sono considerati oggetto di tutela.
- 2) E' vietato abbattere o danneggiare tutti gli alberi compresi nel filare tutelato; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danni alle radici nella ZRP della pianta di diametro superiore a 5 cm. In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni il proprietario è obbligato a sostituire l'albero in questione con un esemplare della stessa specie, allevato in zolla o vaso, con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 18-20 cm. e con i requisiti tecnici di qualità espressi dal presente regolamento.

B - Gruppi arborei a valenza paesaggistica

- 1) I gruppi arborei a valenza paesaggistica sono raggruppamenti vegetazionali, situati nei pressi di edifici rurali, ville o abitazioni o nei pressi di corsi d'acqua, o in qualunque ambito del territorio rurale, che per le loro ridotte dimensioni non rientrano tra le aree boscate, ma presentano comunque elevato valore naturalistico o paesaggistico.
- 2) Per tali gruppi sono vietati i seguenti interventi:
 - a) estirpazione, taglio raso o danneggiamento della vegetazione;
 - b) realizzazione di pavimentazioni impermeabili all'interno della ZRP;
 - c) scavi che arrecano danno a radici di diametro superiore ai 5 cm.

In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni la vegetazione danneggiata od eliminata è ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, e che, nel caso di arbusti, sono di altezza non inferiore ai 60-80 cm., nel caso di alberi, hanno la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 14-16 cm., sono allevati in vaso o zollati, e contemplano tutti i requisiti tecnici di qualità espressi dal presente regolamento.

C – Siepi, siepi alberate, macchie arbustive e fasce boscate

- 1) Le siepi sono elemento fondamentale del paesaggio forlivese, di cui hanno per secoli segnato i confini, i tracciati di fossi e corsi d'acqua od accompagnato strade e sentieri. Si tratta pertanto di fondamentali elementi di valorizzazione ecologica del paesaggio ("corridoi ecologici"), come ambiente unico per la vita animale e vegetale e preziosi elementi di presidio idrogeologico e di protezione dal vento.
- 2) Sono vietati:
 - a) il danneggiamento di siepi, di macchie arbustive e fasce boscate;
 - b) realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe;
 - c) effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm.;
 - d) l'estirpazione, il taglio raso di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, soggetti alla disciplina di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - e) utilizzare attrezzature a martelli (tipo trinciaerba o trinciatutto) per il contenimento delle siepi.In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni la vegetazione danneggiata od eliminata è ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, e che, nel caso di arbusti, sono di altezza non inferiore ai 60-80 cm., nel caso di alberi, hanno la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 14-16 cm., sono allevati in vaso o zollati, e contemplano tutti i requisiti tecnici di qualità espressi dal presente regolamento.
- 3) È consentita la manutenzione delle siepi, delle macchie arbustive e delle fasce boscate con interventi di contenimento e potatura che ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa, sia manualmente, sia con idonea strumentazione (barre a pettine o dischi dentati), effettuando preventivamente il taglio

netto dei fusti più grossi di cui è necessaria l'asportazione, e rifilando successivamente, in modo netto, l'eventuale vegetazione sfibrata con attrezzatura da taglio opportunamente disinfettata.

- 4) E' possibile effettuare tagli della vegetazione infestante (rovi, *Rubus sp.*; vitalba, *Clematis vitalba*; robinia, *Robinia pseudoacacia*; indaco bastardo, *Amorpha fruticosa*; ailanto, *Ailanthus altissima*).

D - Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte

1. È vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, o correnti lungo le strade.
2. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade i frontisti sono obbligati a provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 24.
4. Sono esclusi da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai Consorzi di bonifica.

E - Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua.

1. Sono salvaguardati i maceri e gli specchi d'acqua, nonché la vegetazione riparia.
2. È vietato il loro riempimento totale e parziale, salvo sussistano motivate ragioni igieniche - sanitarie certificate dagli organi competenti, che rendono necessario tale intervento, e previa autorizzazione comunale. La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi si considerano eccezionale e può essere autorizzata dal Comune solo ove sia necessaria per un sostanziale miglioramento ambientale, inteso in termini di variabilità biologica.
3. E' vietato scaricare nei maceri e negli specchi d'acqua rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.
4. Ad eccezione di quanto prescritto dal regolamento provinciale di difesa del suolo e dalle norme forestali, è vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino ad una distanza inferiore ai 30 metri.
5. Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 20 dalle sponde.
6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 24.

F- Salvaguardia dei corsi d'acqua minori.

1. Ad eccezione di quanto prescritto dal regolamento provinciale di difesa del suolo e dalle norme forestali, sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 20 dalle sponde.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 24.

Articolo 18 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico ambientale

1. Per giardino storico s'intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico.
2. I criteri per la salvaguardia dei giardini storici sono illustrati nell'allegato M (Carta di Firenze).

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI, DELLE AREE VERDI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Articolo 19 - Comportamenti vietati e prescritti

1. Gli utenti ed i frequentatori di aree adibite a parco, giardino o verde che siano di uso pubblico mantengono un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la vita degli elementi vegetazionali.
2. Nelle zone di cui al precedente comma sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizza le aree a verde pubblico comunale;
 - b) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati;
 - c) raccogliere e asportare: frutti, semi, fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, realizzare orti privati, e calpestare le aiuole. E' consentita la raccolta di frutti spontanei in quantità modesta (consumo giornaliero medio per componente familiare), senza recare alcun danneggiamento alle piante. La raccolta a scopo commerciale è preventivamente autorizzata dal SLLPP. Lo stesso SLLPP sospende l'autorizzazione qualora accerti la mancata osservanza delle relative prescrizioni impartite, ed in particolare il danneggiamento delle piante o comportamenti che provocano disturbo o pericolo all'utenza del verde (stradale o dei parchi);
 - d) la messa a dimora di piante e l'introduzione di nuovi animali, salvo specifica autorizzazione da parte del SLLPP;
 - e) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, sottrarre uova e nidi, fornire alimenti agli animali presenti; permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.
 - f) permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini. Il proprietario o accompagnatore raccoglie le deiezioni solide anche nelle aree a sgambamento libero;
 - g) introdurre cani in aree non consentite da apposita ordinanza (segnalate con apposita cartellonistica), nelle aree di rispetto per le zone di gioco per l'infanzia, in un raggio di m. 20 dalle attrezzature ludiche; nelle restanti aree è consentito introdurre i cani tenuti al guinzaglio con eccezione delle aree di sgambamento libero.
 - h) incidere, imbrattare o provocare danni a strutture e infrastrutture, nonché usare impropriamente le strutture ludiche, avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco;
 - i) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (compresi residui vegetali) nelle aree verdi, nei corsi d'acqua e laghi.
 - j) circolare e/o sostare con qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di quelli di servizio debitamente autorizzati o per la manutenzione del verde, di emergenza e di polizia, ad eccezione dell'area verde di via Battanini (zona centro sportivo) e area verde denominata "Mercato di Terra del Sole" (in fregio alla via del Molino) in relazione a manifestazioni autorizzate e/o eventi sportivi. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, la bicicletta è condotta a mano;
 - k) usare veicoli giocattolo con motore termico, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate allo scopo;
 - l) inquinare terreni, fontane, corsi, pozzi e depositi d'acqua;
 - m) raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici;
 - n) campeggiare.
- 3) È obbligatorio:
- a) tenere i cani al guinzaglio, ad eccezione delle aree di sgambamento libero, dove comunque è vietato infastidire altre persone e animali e raccogliergli le deiezioni solide;
 - b) cavalcare al passo, nei percorsi riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone o animali;
 - c) spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.
- 4) Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 24.

Articolo 20 - Attività sociali, culturali e ricreative all'interno dei parchi

1. Lo svolgimento di qualsiasi attività ed iniziativa all'interno delle aree verdi pubbliche è preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio competente previo parere del SLLPP nell'osservanza dei principi del regolamento. Sono fatte salve le gestioni regolamentate da accordi particolari con altri soggetti individuati dall'Amministrazione comunale. In particolare, per richiesta

di singoli cittadini, enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, il responsabile del servizio competente autorizza le seguenti attività:

- a) l'introduzione di veicoli a motore;
 - b) l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
 - c) l'installazione di attrezzature fisse e mobili;
 - d) il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;
 - e) l'accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle, l'uso di petardi e fuochi artificiali;
 - f) la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali;
 - g) l'esercizio di forme di commercio o altre attività lucrative;
 - h) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
 - i) l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualunque stampa.
2. Qualora tali attività comportino possibili danneggiamenti, è richiesto il ripristino dei luoghi alle condizioni originarie (compresa l'asportazione dei rifiuti) previa la riscossione di un deposito cauzionale proporzionato al rischio nella eventualità che tale ripristino sia effettuato a spese dell'Amministrazione comunale.
 3. Qualora tali attività comportino occupazione temporanea di suolo pubblico, oltre al deposito cauzionale, è applicata la tariffa di cui al relativo regolamento.

Articolo 21 - Affidamento e sponsorizzazione verde pubblico

1. Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di associazioni, gruppi di cittadini e altri soggetti privati, nelle opere di realizzazione e manutenzione delle aree a verde pubblico, l'Amministrazione comunale affida a persone fisiche o giuridiche, la manutenzione delle aree a verde pubblico, la gestione di servizi ad esse inerenti, l'abbellimento, l'esecuzione di opere per la maggiore fruibilità delle stesse, la realizzazione di interventi di sistemazione a verde e in materia di arredo urbano. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti, svolta/e da privati a titolo gratuito. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, o la gestione di servizi ad esse inerenti o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di targhe informative volte ad incrementare la loro notorietà dell'attività esercitata e dei propri segni distintivi (logo).
2. La specifica richiesta formale, da indirizzare al dirigente del SLLPP, è corredata da dettagliata descrizione dell'intervento e se richiesto da progetto esplicativo, redatto da un tecnico abilitato, così come definito all'articolo 6 comma 2 del presente regolamento.
3. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni e da un disciplinare tecnico predisposto dal SLLPP per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti.
4. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome e il logo del soggetto esecutore delle opere. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, sono concordati tra Amministrazione comunale e lo sponsor, seguendo la metodologia dell'allegato N.

Articolo 22 - Richiami al Codice civile ed al Codice della strada

1. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 892 e seguenti del Codice civile, il Comune, per motivi ed esigenze di interesse pubblico, può stabilire di piantare alberi, arbusti, siepi ed altre tipologie di piante a distanza minore di quelle previste in via generale dalla legge.
2. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'art. 896 del Codice civile, il Comune si riserva il diritto di non recidere o far recidere i rami o le radici che si protendono o si addentrano sul fondo del vicino, in ragione della salvaguardia dello stato vegetativo e di sicurezza delle piante stesse. Qualora il vicino, tagli le radici che si addentrano nel suo fondo, si rende responsabile di eventuali danni arrecati allo stato vegetativo della pianta e di eventuali danni conseguenti all'instabilità della stessa. Pertanto può procedere ai tagli solo se può garantire mediante propria dichiarazione di responsabilità o perizia di un tecnico abilitato (così come definito al comma 3 dell'articolo 6), la salvaguardia o

stabilità della pianta. In caso di richiesta di rimborso per danni prodotti da radici di alberature pubbliche che si protendono o si addentrano sul fondo del vicino, lo stesso si attiene alle procedure di cui al successivo Allegato E; in caso di mancata osservanza di tale prassi, la richiesta di rimborso non è accolta.

3. I frutti, le foglie o altre parti della pianta di proprietà Comunale che cadono sul fondo o proprietà del vicino, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti; l'Amministrazione non ha alcun obbligo di rimborso o ripristino per eventuali danni, imbrattamenti, o altri fastidi dovuti a tali cadute, salvo deroghe o casi di particolare gravità a discrezione della stessa Amministrazione. La stessa procedura è prevista anche nel caso in cui i frutti, le foglie o altre parti della pianta di proprietà comunale cadano sulla stessa proprietà pubblica.
4. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'art. 18 del Codice della strada che regola le "Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati", ed in particolare i commi 2 e 4 che, nel rispetto del "campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione", demandano all'ente proprietario della strada le misure specifiche per l'altezza delle siepi impiantate sul confine stradale, si stabilisce che tale altezza deve individuarsi in un massimo di cm. 120.

Articolo 23 - Ordinanze di esecuzione del regolamento e deroghe

1. Quando è accertata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il responsabile del servizio competente, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari, prescrivendo a tal fine un termine perentorio.
2. Nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il responsabile del servizio competente può ordinare il reimpianto in sito o in altro luogo indicato dall'Amministrazione, in relazione all'entità dell'abbattimento.
3. Per tutte le norme contenute nel presente regolamento, il responsabile del servizio competente (così come definito all'art. 2, comma 2) può concedere deroghe per validi e documentati motivi di ordine pubblico, ambientale o sociale.

Articolo 24 - Sanzioni

1. L'inosservanza alle norme del presente regolamento è soggetta alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi relativi al presente regolamento, sono disciplinati in via generale dalla legge 24/11/1981 n° 689 e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Quando un fatto sanzionato dal presente regolamento è punito anche da una norma penale, si applica il principio di specialità sancito dall'art. 9 della legge 24/11/1981 n° 689.

Articolo 25 - Norme finanziarie

1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento sono introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è destinato solo ed esclusivamente ad interventi sul verde pubblico comunale per il ripristino ambientale.

Articolo 26 - Norme regolamentari in contrasto

1. Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento, si intendono automaticamente abrogate, ad eccezione del regolamento di gestione delle aree di riequilibrio ecologico.

Articolo 27 - Riferimenti legislativi

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

Articolo 28 - Norma transitoria

1. Le norme del presente Regolamento si applicano alle richieste di abbattimento e ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento; alle varianti inessenziali di progetto già approvate sulla base della norma previgente, presentate anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, si applica la normativa previgente.

Articolo 29 -Efficacia

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è affisso all'albo pretorio per giorni 15 ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.